

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 136 DEL 18-11-2016

Oggetto: Criteri provvisori per il riparto della contribuzione irrigua e idraulica nel comprensorio consortile – Determinazioni.

L'anno duemilasedici, il giorno *Dieotto*, del mese di *Novembre*, presso la sede del Genio Civile di Enna

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Ing. Giuseppe Margiotta, nominato con D.A. del 16 Marzo 2016, n. 13/GAB Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina) afferenti il nuovo Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, assistito dal Dirigente dell'Area Agraria Dott. Agr. Emilio Cocimano, con le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto consortile pubblicato sulla G.U.R.S. del 20 dicembre 1997, n. 71, adottato in modifica, in ultimo, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 160 del 29 dicembre 2011, e approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 384 del 5 ottobre 2012;

CONSIDERATO che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

VISTO il D.A. n. 567/2012 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, il cui termine di durata è già scaduto;

CONSIDERATO che l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea non ha ancora provveduto alla designazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario pro tempore n° 14 del 30/03/1979, con la quale sono stati approvati i criteri provvisori per il riparto della contribuzione irrigua nel comprensorio della Piana di Catania;

PRECISATO che con la citata Deliberazione n° 14/79, sono stati individuati soltanto i criteri provvisori di riparto della contribuzione afferenti, esclusivamente, agli oneri derivanti dalla manutenzione e gestione dall'esercizio irriguo;

VISTO l'art. 1 della Legge Regionale n. 45 del 25/05/1995, "Norme sui Consorzi di Bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari", ove si dispone che i Consorzi sono gli strumenti attraverso il quale la Regione,

nell'ambito dei programmi per la difesa, conservazione e tutela del suolo, per la valorizzazione del territorio, per lo sviluppo della produzione agricola e dell'irrigazione e per la tutela dell'ambiente, promuove ed organizza, attraverso i Consorzi di Bonifica, la bonifica come mezzo permanente di difesa, conservazione, valorizzazione e tutela del suolo, di utilizzazione e tutela delle acque e di salvaguardia dell'ambiente;

CONSIDERATO che per il perseguimento delle predette finalità, il Consorzio di Bonifica 9 Catania deve provvedere alla realizzazione, alla gestione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla vigilanza delle opere pubbliche e degli impianti di bonifica e di irrigazione così come, tra l'altro, disposto dagli artt. 2 e 8 della citata L. R. n. 45/95;

VISTO l'art. 2, comma 1., punto a), della L. R. n. 45/95 che altresì, include, quali "interventi di bonifica" anche quelli afferenti alle opere di sistemazione e adeguamento delle reti scolanti di competenza;

PRECISATO che il Consorzio di Bonifica 9 Catania ha competenza su una fitta rete scolante che, sviluppandosi in tutto il comprensorio consortile per complessivi 900 Km circa, assolve all'importante funzione di drenare gli afflussi meteorici di circa 71.000 Ha di territorio;

RITENUTO pertanto fondamentale mantenere il corretto assetto idraulico di tutto il comprensorio consortile attraverso la costante manutenzione della citata rete scolante;

VISTO l'art. 10, comma 1, della L. R. n. 45/95 che, altresì, dispone che le spese per la manutenzione ordinaria e la gestione delle opere, siano esse inerenti al beneficio idraulico e/o relative al beneficio irriguo, sono a carico di tutti gli immobili beneficiati, e in conseguenza dei consorziati titolari degli stessi, ivi compresi gli eventuali enti pubblici e titolari di immobili a uso diverso da quello agricolo ricadenti nel perimetro consortile e serviti, in proporzione del "beneficio" che essi traggono dalle medesime secondo tabelle di contribuzione predisposte dai consorzi;

CONSIDERATO che tale disposizione è incentrata sulla norma che regola la disciplina della bonifica (art. 10 del R.D. n. 215/1933 e art. 860 c.c.) che chiama a contribuire i proprietari di tutti gli immobili del comprensorio, che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le ex Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza (beni demaniali);

VISTO l'art.10, comma 2, della L. R. n. 45/95 che, altresì, norma che i contributi e i canoni devono essere determinati sulla base di apposito Piano di Classifica per il riparto della contribuenza predisposto dai Consorzi medesimi ove si prevede la ripartizione delle spese in ragione dei benefici (idraulici ed irrigui) effettivamente conseguiti o conseguibili a seguito della realizzazione e messa in funzione delle opere e degli impianti;

VISTO il D.A. n. 149 del 30/09/2009 con il quale è stato approvato il Piano di Classifica per il riparto della contribuenza del Consorzio di Bonifica 9 Catania;


VISTA la nota consortile prot. 8483 del 12/11/2014, con la quale i competenti Uffici consortili hanno segnalato, al superiore Organo Regionale, l'inapplicabilità del citato Piano di Classifica stante che il medesimo, oltre che all'aggiornamento periodico, necessita di puntualizzazioni applicative, cui si è già dato corso, finalizzate ad un riparto della spesa sempre specificatamente motivato nonché perequato al meglio;

RITENUTO che le continue riduzioni dei finanziamenti all'uopo stanziati dalla Regione Siciliana, non consentono al Consorzio di affrontare, a proprio carico, le spese concernenti alla manutenzione della rete scolante di competenza;

CONSIDERATO che la manutenzione ordinaria e straordinaria operata dal Consorzio di Bonifica 9 Catania sulla rete scolante di propria competenza produce un obiettivo "beneficio idraulico" nelle aree comprensoriali servite dalla rete di scolo consortile, il cui onere economico deve essere ripartito tra gli immobili beneficiati, così come previsto dalla richiamata normativa di settore;

RAVVISATA pertanto, la necessità di aggiornare la Deliberazione del Commissario Straordinario pro tempore n. 14/79 prevedendo, nelle more della definitiva applicazione del Piano di Classifica, l'inclusione del riparto della spesa relativa anche al "beneficio idraulico" derivante dagli oneri di manutenzione della rete scolante consortile;

VISTO il Regolamento per la utilizzazione delle acque a scopo irriguo nel comprensorio consortile approvato dal Vice Commissario Straordinario con Delibera n. 145 del 17/11/2011 e reso esecutivo con parere favorevole dall'Assessorato Regionale AA.FF. con nota prot. 42015 del 22/12/2011;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica 9 Catania, modificato con Delibera commissariale n. 160 del 29/12/2011 e approvato con Delibera n. 384 del 05/10/2012 dalla Giunta Regionale di  Governo;

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2016, adottato con delibera consortile n. 40 del 15.03.2016, e approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Servizio 3 – Acqua in Agricoltura U.O. 1 con D.R.S. n. 943 del 2 agosto 2016; 

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali - Servizio I – Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti prot. n. 36366 del 22.11.2013 con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza ed il controllo sugli atti consortili;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente e dei Dirigenti dell'Area Tecnica e dell'area Agraria consortili;

VISTO l'art. 9, lettera f dello Statuto consortile;

DELIBERA

- **DI APPROVARE**, in applicazione del Piano di Classifica consortile già approvato con D.A. n. 149 del 30/09/2009, e nelle more delle attività delle puntualizzazioni applicative tuttora in corso, i seguenti criteri provvisori per il riparto della contribuzione afferenti il “beneficio irriguo” e il “beneficio idraulico”.

“Beneficio Irriguo”

Nell’ambito del comprensorio irriguo consorziale, le spese per la manutenzione ordinaria e la gestione degli impianti in esercizio sono a carico dei consorziati.

Il riparto della quota a carico della proprietà, ivi compresi gli eventuali enti pubblici e gli immobili a uso diverso da quello agricolo ricadenti nel perimetro consortile e serviti dagli impianti irrigui, sarà ripartito secondo i criteri provvisori appresso indicati.

Gli oneri complessivi relativi al “Beneficio irriguo” vengono distinti in due capitoli di spesa:

a) *Spese fisse*.

b) *Spese di esercizio*.

Al capitolo “spese fisse” vengono ascritte le seguenti voci:

- 1) canoni governativi di concessione dell’acqua;
- 2) spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle dighe e dei canali adduttori per la quota a carico del Consorzio;
- 3) spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali principali, degli impianti di sollevamento;
- 4) spese relative al personale fisso e/o stagionale consortile per la quota non coperta da contributo regionale;
- 5) spese inerenti la tenuta del catasto consortile.

Al capitolo “spese di esercizio” vengono ascritte le seguenti voci:

- 1) spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete secondaria e terziaria;
- 2) ogni altra spesa inerente la sorveglianza dell’esercizio e la organizzazione della distribuzione;
- 3) spese di consumo di energia elettrica per gli impianti di sollevamento;
- 4) spese di contenzioso e di risarcimento danni.

A ciascuno dei suddetti capitoli di spesa, con esclusione delle voci 2) e 5) delle capitolo “Spese fisse”, sarà aggiunta una quota spese generali, a compenso degli oneri consorziali per personale degli Uffici Amministrativo, Tecnico e Agrario ed a tutte le altre spese non valutabili, che viene fissata nella percentuale forfettaria del 10 % (dieci per cento).

L’ammontare delle “Spese fisse” sarà ripartito fra tutti i proprietari consorziati i cui terreni ricadono nel comprensorio irriguo, indipendentemente dall’utilizzazione o meno dell’acqua di irrigazione, in ragione di ettaro servibile e per beneficio secondo le norme di cui all’art. 3 del Regolamento irriguo consortile.

Il riparto delle "Spese fisse" sarà effettuato in proporzione al reddito dominicale dei terreni irrigabili, con esclusione di quelli catastati a pascolo o incolto ove detti terreni non usufruiscono dell'acqua di irrigazione.

L'ammontare delle "Spese di esercizio" sarà ripartito fra gli utenti in ragione della superficie irrigata e della coltura, tenendo conto della diversa incidenza dei seguenti elementi:

- a) indispensabilità dell'irrigazione per la sopravvivenza della coltura;
- b) maggiore redditività in conseguenza della somministrazione dell'acqua irrigua;
- c) entità dei volumi idrici necessari;
- d) frequenza degli adacquamenti;
- e) durata del servizio di distribuzione.

Tali elementi vengono sinteticamente espressi negli "indici" attribuiti ad ogni tipo di coltura, come risulta dal seguente prospetto:

COLTURA	INDICE COLTURA	DURATA SERVIZIO
A. Agrumi Ortaggi Foraggere	100	Intera stagione
B. Olivo Fruttiferi	60	Intera stagione
C. Ortaggi estivi Erbai	60	Fino ad Agosto
D. Ortaggi estivo - autunnali	60	Luglio - fine stagione
E. Leguminose da orto Foraggere autunno - vernine	45	15 agosto - fine stagione
F. Vite	30	soccorso
G. Foraggere - Cereali	15	soccorso

Il canone di utenza per ettaro/ coltura si calcola moltiplicando l'indice coltura per la tariffa base.

Detta tariffa base si determina dividendo l'ammontare delle spese di esercizio per la somma degli ettari irrigati moltiplicata per i rispettivi indici di coltura.

Tariffa Base = Spese di Esercizio / (A ha x 100) + (B ha x 60) + (C ha x 60) + ecc.

"Beneficio Idraulico"


Nell'ambito del comprensorio consorziale, tutte le spese occorrenti per la gestione e la manutenzione della rete scolante consortile sono a carico dei consorziati e contemplano tutti gli oneri occorrenti per il mantenimento del corretto assetto idraulico dei bacini serviti dalla rete scolante consortile (art. 2, comma 1, punto a) della L.R. n. 45/95).

L'ammontare di tale contributo sarà ripartito fra tutti gli immobili ricadenti all'interno del perimetro beneficiario (che utilizzano la rete di scolo sottoposta alla manutenzione ordinaria per l'allontanamento delle acque meteoriche e/o reflue, depurate o meno), indipendentemente dal tipo e dalla finalità dell'immobile, in osservanza di quanto previsto dalla normativa e dal Piano di Classifica vigente e chiamando, quindi, a contribuire tutti i relativi proprietari, compresi lo Stato, le ex Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza (art. 10, comma 1, della L. R. n. 45/95).


- **DI DARE MANDATO** ai competenti Settori Consortili di porre in essere tutto quanto sia necessario per la copertura delle spese inerenti il beneficio "idraulico" e quello "irriguo" tramite le modalità suddette, in modo che gli stessi siano puntualmente motivabili e che le relative quote di riparto risultino perequate.

- **DI TRASMETTERE** copia del presente atto deliberativo al Servizio 4 – Infrastrutture Irrigazione ed Enti Vigilati – U.O.1 Coordinamento interventi irrigui e vigilanza Consorzi di Bonifica del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

IL SEGRETARIO
(Dott. Agr. Emilio Cocimano)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Ing. Giuseppe Margiotta)



Certificato di pubblicazione

La determina è pubblicata sull'Albo pretorio online del Committente

www.consorziobonifica9ct.it dal 21-11-2016 al

Catania, li

La delibera è pubblicata sul sito istituzionale del committente

www.consorziobonifica9ct.it